

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1336

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2007

Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini,
enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti
in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di corrispondere un equo e definitivo trattamento di indennizzo a favore dei nostri connazionali che hanno perduto i loro beni all'estero.

Le problematiche connesse ai suddetti indennizzi si trascinano da molti decenni e non sono state risolte, fino ad oggi, in modo giusto e definitivo, nonostante le numerose leggi emanate in materia.

Considerati i tanti anni trascorsi dal verificarsi delle perdite, si pone per lo Stato italiano il problema di risolvere con equità e tempi brevi le molte questioni ancora aperte, *in primis* l'entità dell'indennizzo.

Chiudere la vicenda dei beni perduti all'estero rappresenta una questione di giustizia e di dignità per il nostro Paese e soprattutto l'adempimento di trattati internazionali che spesso hanno decretato, a carico dello Stato italiano, i risarcimenti dei beni confiscati.

È bene ricordare che gli indennizzi finora corrisposti sono stati assolutamente insufficienti. Basta rapportare gli indici di svalutazione ISTAT con quelli stabiliti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, per rendersi conto che gli indennizzi finora concessi sono, in taluni casi, del tutto irrisori.

La legge 26 gennaio 1980, n. 16, è stata la prima legge organica in materia di indennizzi per le perdite subite dai nostri connazionali nei Paesi di provenienza dai quali sono dovuti precipitosamente rientrare per cause belliche o politiche. Ad essa hanno fatto seguito la citata legge n. 135 del 1985 e la legge 29 gennaio 1994, n. 98, resasi necessaria per chiarire alcuni problemi di applicazione della normativa e per snellire la procedure di liquidazione degli indennizzi.

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti dagli uffici ministeriali, non sono stati ancora raggiunti tutti i risultati sperati; infatti, all'esiguità degli indennizzi si sono aggiunte altre problematiche sorte per decisioni di carattere restrittivo adottate dagli organi ministeriali, decisioni che hanno ancor più rallentato l'*iter* delle pratiche. Tutto ciò ha causato un abnorme sviluppo del contenzioso giudiziario, sempre crescente, e che vede quasi sempre soccombente l'Amministrazione, come riferito sistematicamente nelle relazioni annuali sull'attività svolta, presentate al Parlamento dal Ministro competente.

Nel periodo 1° aprile 2003-31 marzo 2004, su un totale di 313 provvedimenti di liquidazione per un importo complessivo di euro 64.164.054, ben 45.227.684 euro sono stati erogati a seguito di sentenze del giudice ordinario, con soli 24 provvedimenti!

Nel periodo 1° aprile 2004-31 marzo 2005, su un totale di 188 provvedimenti di liquidazione per un importo complessivo di euro 59.323.289, ben 50.342.477 euro sono stati erogati a seguito di sentenze del giudice ordinario, con soli 20 provvedimenti!

Il presente disegno di legge si prefigge, quindi, lo scopo di porre definitivamente ordine nella materia e di rendere l'entità degli indennizzi più equa per i beneficiari e meno onerosa per l'Amministrazione.

Con l'articolo 1 (Rivalutazioni) si determinano gli ulteriori coefficienti di rivalutazione degli indennizzi in aggiunta a quelli già stabiliti dalla legge n. 135 del 1985.

Nell'articolo 2 (Liquidazioni) si precisa che alle liquidazioni provvederà direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze lasciando al Ministero stesso, a sua discre-

zione, la possibilità di erogare, in parte, gli indennizzi in titoli del debito pubblico.

Si pone, inoltre, il termine di cinque anni per definire tutte le liquidazioni prevedendo, oltre quel periodo, la corresponsione degli interessi legali sui pagamenti non ancora effettuati.

L'articolo 3 (Termine di presentazione delle domande) prevede un termine di centottanta giorni per presentare una domanda di conferma delle istanze già presentate in passato.

L'articolo 4 (Copertura finanziaria) prevede la copertura finanziaria del provvedimento diluendola in più anni, tenuto conto delle difficoltà di bilancio dello Stato italiano. Conferma, inoltre, gli stanziamenti

già effettuati ai sensi della legge n. 16 del 1980, che dovranno essere destinati interamente alle liquidazioni effettuate dalle Commissioni interministeriali. Ricorda, infine, che agli indennizzi si applicano le agevolazioni fiscali già previste dalle leggi n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994.

Infine, per riparare ad un provvedimento arbitrario del Ministero dell'economia e delle finanze, con l'articolo 5 (Concorso statale sui mutui) si dispone che gli impegni, assunti con decreti ministeriali per corrispondere il concorso statale al pagamento degli interessi sui mutui contratti per il reimpiego degli indennizzi, siano onorati prevedendo in apposito capitolo i fondi necessari ad effettuare i pagamenti annuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rivalutazioni)

1. Le valutazioni dei beni, diritti ed interessi perduti anteriormente al 1° gennaio 1950 in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 130,00.

2. Le valutazioni dei beni, diritti ed interessi perduti posteriormente al 1° gennaio 1950 in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 2,50.

3. Le valutazioni dei beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia nel periodo 1944-1947, di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 260,00.

4. Le valutazioni dei beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294, di cui all'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 295,00.

Art. 2.

(Liquidazioni)

1. Alle liquidazioni degli indennizzi integrativi previsti dall'articolo 1 provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Fino alla concorrenza di 100.000 euro, le somme erogate ai sensi della presente legge sono corrisposte in contanti; le somme eccedenti tale importo possono, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, essere corrisposte in titoli di Stato.

3. Le liquidazioni definitive degli indennizzi previsti dalla presente legge sono erogate entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli indennizzi non ancora corrisposti decorrono gli interessi al saggio legale fino al giorno di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Art. 3.

(Termine di presentazione delle domande)

1. Ai fini della presente legge sono valide le domande già presentate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative che regolano la materia, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È autorizzata altresì la spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2010 fino all'esaurimento delle liquidazioni degli indennizzi di cui all'articolo 1.

2. Restano confermati gli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 16 del 1980, come da ultimo determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al capitolo 7256 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, destinati al pagamento degli indennizzi liquidati in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli stanziamenti predetti si intendono riservati esclusivamente al pagamento degli indennizzi liquidati dalle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, imputando ad altro capitolo, riguardante gli oneri per le vertenze, i maggiori indennizzi riconosciuti con sentenze della magistratura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì all'eventuale potenziamento della struttura amministrativa per la rapida definizione delle pratiche di indennizzo.

4. Agli indennizzi liquidati ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

Art. 5.

(Concorso statale sui mutui)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2007, un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritti i fondi necessari al pagamento delle rate di concorso statale sugli interessi dei mutui contratti per il reimpiego degli indennizzi ricevuti, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98. Negli esercizi successivi al 2007, il predetto capitolo è comunque mantenuto in bilancio, fino alla corresponsione di tutte le annualità di contributo per le quali è stato assunto il relativo impegno dello Stato con decreti del Ministro competente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede ad iscrivere annualmente nell'apposito capitolo di cui al comma 1 le somme necessarie al pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio considerato.

